

Convenzione

tra

la **Federazione Italiana Tennis e Padel** (di seguito, la “**FITP**”), con sede legale in (00135) Roma, Via della Camilluccia n. 589/a, Codice Fiscale 05244400586, nella persona del Presidente *pro tempore*, Ing. Angelo Binaghi;

e

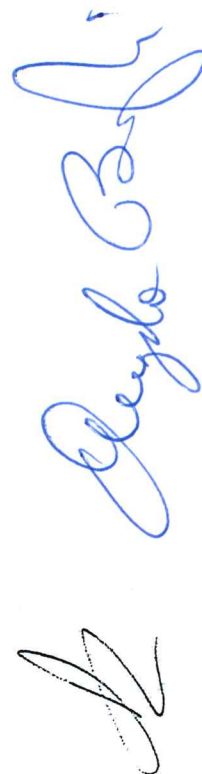
l'Ente di Promozione Sportiva **Unione Sportiva ACLI** (di seguito, l'“**EPS**”), con sede legale in (00153) Roma, Via Giuseppe Marcora n. 18/20, Codice Fiscale 80215550585, nella persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Damiano Lembo;

Premesso:

- a) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il “**CONI**”), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D. Lgs n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- b) che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- c) che il CONI, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 30/2006, della L. n. 4/2013, del D. Lgs. n. 13/2013 e del D. Lgs. n. 15/2016, è l'Autorità competente, “Ente pubblico titolare”, della regolamentazione di servizi di

individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

- d) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo, il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (di seguito, lo “SNaQ”) rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;
- e) che la FITP è un’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242/1999, art. 15, comma 2, e successive modifiche e integrazioni, ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive che praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il padel in carrozzina, e, quali attività sperimentali e non esclusive, il pickleball ed il pickleball in carrozzina, riconosciute a fini sportivi dal CONI (ai sensi dell’art. 90 della Legge 289 del 2002 e successive modificazioni), nonché da singoli tesserati. La FITP svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito, il “CIO”) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l’indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;
- f) che la FITP:
- già denominata Federazione Italiana Tennis fino al 2022, è membro fondatore del CONI, riconosciuta espressamente quale organo del CONI dalla Legge n. 426/1942, art. 5, ed è affiliata alla International Tennis Federation (Federazione Internazionale di Tennis), alla Tennis Europe (Federazione Europea di tennis) ed alla International Padel Federation (Federazione Internazionale di padel);
 - è l’unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline del tennis, del beach tennis e del padel;
 - persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;



- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

g) che l'EPS:

- - è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi del DPR 530 del 2 agosto 1974 in data 24 giugno 1976;
- - è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (D.M. n. 557 del 7 aprile 2011),
- - è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi della legge 383/2000 con il n. 51;
- - è riconosciuto dal CIP quale Ente di promozione sportiva Paralimpica, secondo quanto deliberato il 31 aggio 2012, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera c, e artt. 26 e 27 del suo Statuto;
- - è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Ente iscritto nella sezione "RETI ASSOCIATIVE" del RUNTS ai sensi dell'art.54 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 32, comma 4 del D.M. n. 106/2020.

h) che l'EPS, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

i) che la FITP e l'EPS (di seguito, le "**Parti**") condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;

- la finalità della formazione, della ricerca e della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
 - la necessità di visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI;
- l) che, come ribadito dal CONI con deliberazione della Giunta Nazionale n. 142 del 27 aprile 2016, è precluso agli Enti di Promozione Sportiva, in conformità alle finalità istituzionali della FITP nonché alle prescrizioni statutarie e regolamentari del CONI, di organizzare tornei agonistici o, comunque, tornei con modalità competitive cui possano prendere parte gli atleti classificati FITP;
- m) in data 27 novembre 2019 le Parti hanno sottoscritto una convenzione al fine di avviare una collaborazione per lo sviluppo delle discipline del tennis, del beach tennis e del padel; pertanto, esse intendono contestualmente risolvere, con efficacia *ex nunc*, la predetta convenzione e stipulare una nuova convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Norme generali

1.1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”). Ciascuna delle Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la Convenzione le Parti consensualmente risolvono, con efficacia *ex nunc*, la convenzione stipulata in data 27 novembre 2019 e, contestualmente, intendono realizzare un patto associativo per lo sviluppo delle discipline del tennis, del beach tennis, del padel e del pickleball (di seguito, le “**Discipline**”) nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2. Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole ed altri enti, una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nelle Scuole e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del *tennis*, del *beach tennis*, del *padel* e del *pickleball* anche attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4 Le Parti si impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito delle Discipline.

1.5. Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti si impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle Discipline, fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 – Attività sportiva

2.1. Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FITP che alla sola EPS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Parte sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'**Allegato 1**. Ai sensi dei vigenti regolamenti le Parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2. I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana", "Nazionale" e "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FITP; l'EPS

può utilizzare i termini “Campionati Nazionali EPS” e “Rappresentativa Nazionale dell’EPS”.

2.3. Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4. Nel rispetto del riconoscimento da parte del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare le Discipline e le attività ad essa correlate. Le Parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alle Discipline.

Articolo 3 – Attività di formazione e di aggiornamento dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara

3.1. La FITP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FITP si impegna a riconoscere l’attività formativa e certificativa dell’EPS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso EPS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge e nel rispetto dei termini della presente Convenzione. Dalla data di stipulazione della Convenzione, la FITP concede all’EPS la possibilità di usufruire, per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e con oneri a carico dell’EPS medesima, degli insegnanti di tennis, degli insegnanti di beach tennis, degli insegnanti di padel e degli insegnanti di pickleball nonché degli ufficiali di gara iscritti nei relativi albi ed elenchi della FITP.

3.2. Per quanto non espressamente previsto dall'articolo 3.1 i rapporti tra le Parti in merito all'attività di formazione sono disciplinati secondo le disposizioni contenute nell'**Allegato 2** alla presente convenzione.

Articolo 4 – Iniziative congiunte

4.1. In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 – Controversie

5.1. Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018.

5.2. Ciascuna Parte risponde, nei confronti dell'altra, per qualsiasi danno subito in conseguenza dell'inadempimento a qualsiasi delle disposizioni previste dalla Convenzione o di fatti commessi dai propri affiliati e tesserati nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1. La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le Parti si impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FITP e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'EPS per le comunicazioni al Collegio di Garanzia dello Sport anche ai fini dell'articolo 5.1.

7.2 La presente convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

Articolo 8 – Referenti e comunicazioni

8.1. I responsabili designati dalle Parti per la esecuzione della presente Convenzione sono:

- per la FITP: il proprio Segretario Generale:
- per l'EPS: Il proprio Presidente Nazionale

8.2. Ove non diversamente disposto dalla Convenzione, ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la FITP: *affari.istituzionali@pec.federtennis.it*
- per l'EPS: *usacli@legalmail.it*

Articolo 9 – Durata e modificazioni

9.1. La durata della Convenzione è fissata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora nessuna delle Parti comunichi all'altra entro il 31 ottobre di ciascun anno l'intenzione di recedervi.

9.2 Le eventuali modificazioni o integrazioni della Convenzione dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.

Roma, 8 luglio 2026

Federazione Italiana Tennis e Padel

Il Presidente

Ing. Angelo Binaghi

EPS

Il Presidente

Dott. Damiano Lembo

ALLEGATO n. 1 – ATTIVITÀ SPORTIVA

1.1. Oltre ai tornei di tennis destinati soltanto ai propri tesserati per il settore del tennis, all'EPS è riconosciuta la facoltà di organizzare, sul territorio italiano, ivi compresi gli impianti sportivi delle società ed associazioni sportive affiliate alla FITP, tornei di tennis individuali e a squadre (di seguito, i '**Tornei di Tennis**'), ai quali possano prendere parte anche i tesserati FITP per il settore del tennis che, con riferimento alla classifica FITP del relativo anno (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei tornei di misto), appartengano alla quarta categoria, nel limite massimo del sesto gruppo.

1.2. Oltre ai tornei di *beach tennis* destinati soltanto ai propri tesserati per il settore del *beach tennis*, all'EPS è riconosciuta la facoltà di organizzare, sul territorio italiano, ivi compresi gli impianti sportivi delle società ed associazioni sportive affiliate alla FITP, tornei di *beach tennis* individuali e a squadre (di seguito, i '**Tornei di Beach Tennis**'), ai quali possano prendere parte anche i tesserati FITP per il settore del *beach tennis* che, con riferimento alla classifica FITP del relativo anno, (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei tornei di misto), appartengano alla quarta categoria, nel limite massimo del quarto gruppo.

1.3. Oltre ai tornei di *padel* destinati soltanto ai propri tesserati per il settore del *padel*, all'EPS è riconosciuta la facoltà di organizzare, sul territorio italiano, ivi compresi gli impianti sportivi delle società ed associazioni sportive affiliate alla FITP, tornei di *padel* individuali e a squadre (di seguito, i '**Tornei di Padel**'), ai quali possano prendere parte anche i tesserati FITP per il settore del *padel* che, con riferimento alla classifica FITP del relativo anno (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei tornei di misto), appartengano alla quinta fascia.

1.4. Oltre ai tornei di *pickleball* destinati soltanto ai propri tesserati per il settore del pickleball, all'EPS è riconosciuta la facoltà di organizzare, sul territorio italiano, ivi compresi gli impianti sportivi delle società ed associazioni sportive affiliate alla FITP, tornei di *pickleball* individuali e a squadre (di seguito, i '**Tornei di Pickleball**'), ai quali possano prendere parte anche i tesserati FITP per il settore del pickleball che, con riferimento alla classifica FITP del relativo anno (sia con riguardo alla categoria maschile, alla categoria femminile e nell'ambito dei tornei di misto), appartengano alla terza categoria, nel limite massimo del quarto gruppo.

1.5. Il numero e le date dei Tornei di Tennis, dei Tornei di *Padel*, dei Tornei di *Beach Tennis* e dei Tornei di *Pickleball* (di seguito, congiuntamente, i '**Tornei**') che l'EPS vorrà organizzare con la partecipazione anche di tesserati FITP che

siano classificati, entro i limiti massimi indicati, per ciascuna delle Discipline, ai precedenti articoli 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, dovranno essere preventivamente concordati con i Comitati Regionali FITP competenti per territorio. In particolare, l'EPS si obbliga a comunicare ai relativi Comitati Regionali il numero e le date dei Tornei che intende organizzare nel corso di ciascun anno di efficacia della presente Convenzione con la partecipazione anche dei predetti tesserati FITP che siano classificati, entro i seguenti termini: i) prima del 30 novembre per i Tornei in programma nel primo semestre del successivo anno sportivo federale e, ii) prima del 30 maggio per i Tornei in programma nel secondo semestre dell'anno sportivo federale in corso. Resta in ogni caso salva la facoltà, in capo alla FITP, di delimitare, di volta in volta e sulla base del proprio calendario, il numero massimo di Tornei che possono essere organizzati nell'ambito dei Comitati Regionali e che prevedano la partecipazione anche di tesserati FITP classificati.

1.6. La FITP si impegna a pubblicizzare i Tornei di cui al precedente art. 1.5 nei propri calendari.

1.7. Resta inteso che il coordinamento tra le Parti circa il numero e le date dei Tornei che l'EPS vorrà organizzare con la partecipazione di tesserati FITP, non è previsto per quei Tornei la cui partecipazione sia limitata ai tesserati FITP non classificati.

1.8. I Tornei di Tennis, i Tornei di *Padel* e i Tornei di *Beach Tennis* potranno svolgersi con incontri disputati al meglio delle tre partite, delle quali le prime due saranno di sei giochi ciascuna (purché vi sia un margine di due giochi sull'avversario) oppure, nel caso i giocatori/coppie raggiungano il risultato di sei giochi pari, con *tie-break* (a sette punti, purché vi sia un margine di due punti sull'avversario); in luogo della terza partita, nel caso i giocatori/coppie raggiungano il risultato di una partita pari, gli incontri dei Tornei potranno disputarsi con un '*match tie-break*' a dieci punti che aggiudica l'incontro (il *tie-break* è sostitutivo della terza partita decisiva).

Nell'ambito di ciascun gioco verrà adottato il punteggio 'senza vantaggi' ('*no ad*'), in virtù del quale, se entrambi i giocatori/coppie hanno realizzato tre punti, il punteggio è definito 'parità' e, pertanto, dovrà essere giocato un punto decisivo ('*killer point*'); in tal caso, il ribattitore sceglierà se ricevere la battuta dal lato del campo destro o sinistro; il giocatore/coppia, che si aggiudica il punto decisivo, vince il 'gioco'.

Nei Tornei di Tennis, nei Tornei di *Padel* e nei Tornei di *Beach Tennis*, è fatta salva la facoltà dell'EPS di adottare formule di gioco più brevi quali, ad esempio, i) Tornei di Tennis, Tornei di *Padel* e Tornei di *Beach Tennis* con

incontri disputati con una sola partita o ii) Tornei con incontri disputati con partita 'corta' (fatta sempre salva la formula del '*match tie-break*' a dieci punti, in luogo della terza partita, nel caso di una partita pari in incontri disputati al meglio delle tre partite), dove il giocatore/la coppia che si aggiudica quattro giochi vince la partita, purché abbia un vantaggio di almeno due giochi sull'avversario; se il punteggio è di quattro giochi pari, si disputerà il *tie-break*. I Tornei di *Pickleball* potranno invece svolgersi con incontri disputati al meglio delle tre partite o delle cinque partite da 11 punti ciascuna, oppure con incontri disputati con una sola partita che, in questo caso, potrà essere ad 11, a 15 o a 21 punti.

1.9. I Tornei di Tennis organizzati dall'EPS, in conformità alle disposizioni del presente Allegato 1 della Convenzione, assegneranno ai tesserati FITP per il settore del tennis punteggi validi per il conseguimento della relativa classifica FITP, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in base al relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato dalla FITP; in particolare, la riduzione sarà così determinata:

- Tornei di Tennis con incontri disputati al meglio delle tre partite: punteggio ridotto del 50%;
- Tornei di Tennis con incontri disputati al meglio delle tre partite, con partita 'corta': punteggio ridotto del 70%;
- Tornei di Tennis con incontri disputati con una partita: punteggio ridotto del 75%;
- Tornei di Tennis con incontri disputati con una sola partita 'corta': punteggio ridotto dell'80%.

1.10. I Tornei di *Beach Tennis* organizzati dall'EPS, in conformità alle disposizioni del presente Allegato 1 della Convenzione, assegneranno ai tesserati FITP per il settore del *beach tennis* punteggi validi per il conseguimento della relativa classifica FITP, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in base al relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato dalla FITP; in particolare, la riduzione sarà così determinata:

- Tornei di *Beach Tennis* con incontri disputati al meglio delle tre partite: punteggio ridotto del 50%;
- Tornei di *Beach Tennis* con incontri disputati al meglio delle tre partite, con partita 'corta': punteggio ridotto del 70%;
- Tornei di *Beach Tennis* con incontri disputati con una partita: punteggio ridotto del 75%;
- Tornei di *Beach Tennis* con incontri disputati con una sola partita 'corta': punteggio ridotto dell'80%.

1.11. I Tornei di *Padel* organizzati dall'EPS in conformità alle disposizioni del presente Allegato 1 della Convenzione assegneranno ai tesserati FITP per il settore del *padel* punteggi validi per il conseguimento della relativa classifica FITP, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in base al relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato dalla FITP; in particolare, la riduzione sarà così determinata:

- Tornei di *Padel* con incontri disputati al meglio delle tre partite: punteggio ridotto del 50%;
- Tornei di *Padel* con incontri disputati al meglio delle tre partite, con partita 'corta': punteggio ridotto del 70%;
- Tornei di *Padel* con incontri disputati con una partita: punteggio ridotto del 75 %;
- Tornei di *Padel* con incontri disputati con una sola partita 'corta': punteggio ridotto dell'80%.

A seguito di espressa richiesta di volta in volta formulata dall'EPS e approvata per iscritto dalla FITP, i Tornei di Tennis, i Tornei di *Beach Tennis* e i Tornei di *Padel* potranno non assegnare punteggi validi per il conseguimento della relativa classifica FITP o potranno assegnarli esclusivamente per gli incontri delle loro fasi finali.

1.12. I Tornei di *Pickleball* organizzati dall'EPS, in conformità alle disposizioni del presente Allegato 1 della Convenzione, assegneranno ai tesserati FITP per il settore del *pickleball* punteggi validi per il conseguimento della relativa classifica FITP, in misura ridotta rispetto a punteggi assegnati in base al relativo metodo per la definizione delle classifiche federali adottato dalla FITP; in particolare, la riduzione sarà così determinata:

- Tornei di *Pickleball* con incontri disputati al meglio delle tre partite: punteggio ridotto del 50%;
- Tornei di *Pickleball* con incontri disputati con una sola partita a 21 punti: punteggio ridotto del 70%;
- Tornei di *Pickleball* con incontri disputati con una sola partita a 15 punti: punteggio ridotto del 75%;
- Tornei di *Pickleball* con incontri disputati con una sola partita a 11 punti: punteggio ridotto dell'80%.

1.13. Per consentire la assegnazione dei punti validi per la classifica FITP, rispettivamente, per il settore del tennis, per il settore del *beach tennis*, per il settore del *padel* e per il settore del *pickleball*, l'EPS si obbliga a comunicare alla FITP i risultati degli incontri dei Tornei entro il quinto giorno successivo alla conclusione del relativo Torneo.

ALLEGATO n. 2 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

2.1. Ai sensi delle disposizioni adottate dal CONI - mediante deliberazione della Giunta n. 216 del 12 giugno 2018 - per l'implementazione Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (di seguito, "SNaQ"), all'EPS è riconosciuta la competenza sulla formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore – tecnico di primo livello.

Pertanto l'EPS, all'esito dei corsi da sé autonomamente organizzati, rilascia attestati corrispondenti esclusivamente alle qualifiche di aiuto allenatore di 1° livello SNaQ per il tennis (di seguito, gli '**Aiuto Allenatore EPS per il tennis**'), di aiuto allenatore di 1° livello SNaQ per il beach tennis (di seguito, '**Aiuto Allenatore EPS per il beach tennis**'), di aiuto allenatore di 1° livello SNaQ per il *padel* (di seguito, '**Aiuto Allenatore EPS per il padel**'), di aiuto allenatore di 1° livello SNaQ per il pickleball (di seguito, '**Aiuto Allenatore EPS per il pickleball**').

2.2. In ciascun anno di durata della presente Convenzione, l'EPS può altresì organizzare, per ciascuna delle Discipline, un corso di formazione per Aiuto Allenatore che consenta ai partecipanti che conseguano la relativa qualifica di svolgere la propria attività di insegnamento presso la FITP, previo riconoscimento da parte della FITP delle qualifiche conferite dall'EPS.

L'EPS ha facoltà di stabilire eventuali limiti al numero di iscritti e le modalità di partecipazione al corso (in presenza, da remoto o in forma ibrida), fermo restando il rispetto della struttura e delle caratteristiche di formazione stabilite nel modello di riferimento SNaQ (es. requisiti di ingresso, numero e tipologie di crediti, sistema di valutazione), ivi incluso l'insegnamento da parte di personale iscritto nel 'Registro dei Docenti e Formatori' del CONI che siano qualificati almeno come tecnico di 3° livello SNaQ.

La FITP avrà facoltà di monitorare il regolare svolgimento del corso, al fine di verificare la piena conformità al modello di riferimento SNaQ.

2.3. Fermo quanto previsto nel precedente art. 2.2, la FITP si impegna a riconoscere:

- agli Aiuto Allenatore EPS per il tennis, il titolo di Istruttore di 1° grado FITP subordinatamente:

- i) alla partecipazione ad un corso di aggiornamento del tennis organizzato dalla FITP ed eseguito presso l'Istituto di Formazione 'Roberto Lombardi' (di seguito, l'ISF);

- ii) al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio richiesti dalla FITP per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi di Istruttore di 1° grado;
 - iii) al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova di gioco) eseguito presso l'ISF.
- agli Aiuto Allenatore EPS per il beach tennis, il titolo di Istruttore di 1° livello FITP subordinatamente:
- i) alla partecipazione ad un corso di aggiornamento del beach tennis organizzato dalla FITP ed eseguito presso l'Istituto di Formazione 'Roberto Lombardi' (di seguito, l'ISF);
 - ii) al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio richiesti dalla FITP per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi di Istruttore di 1° livello;
 - iii) al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova di gioco) eseguito presso l'ISF.
- agli Aiuto Allenatore EPS per il padel, il titolo di Istruttore di 1° livello per il padel subordinatamente:
- i) alla partecipazione ad un corso di aggiornamento del padel organizzato dalla FITP ed eseguito presso l'ISF';
 - ii) al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio richiesti dalla FITP per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi di Istruttore di 1° livello;
 - iii) al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova di gioco) eseguito presso l'ISF.
- agli Aiuto Allenatore EPS per il pickleball, il titolo di Istruttore di 1° livello per il pickleball subordinatamente:
- i) alla partecipazione ad un corso di aggiornamento del pickleball organizzato dalla FITP ed eseguito presso l'ISF';
 - ii) al possesso dei requisiti dell'età minima e del titolo di studio richiesti dalla FITP per l'ammissione dei partecipanti ai propri corsi di Istruttore di 1° livello;
 - iii) al superamento di un esame teorico - pratico (che include anche la prova di gioco) eseguito presso l'ISF.
- 2.4.** Ai fini dei riconoscimenti di cui al precedente art. 2.3, gli Aiuto Allenatore EPS per il tennis, per il beach tennis, per il padel e per il pickleball dovranno essere in possesso della tessera FITP e, qualora già in possesso di una qualifica FITP, dovranno risultare in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'albo e/o all'elenco dei Tecnici FITP.

L'EPS attualmente non svolge attività di formazione e di aggiornamento degli ufficiali di gara; nel caso in cui l'EPS intenda sviluppare la propria attività anche in detti settori, essa si impegna sin d'ora a farlo esclusivamente in collaborazione con la FITP.

Resta inteso che, nel rispetto delle disposizioni di cui allo SNaQ, l'EPS non potrà in nessun caso rilasciare attestati corrispondenti a qualifiche ulteriori e/o diverse da quella di aiuto allenatore di 1° livello SNaQ.

